



Comune di Castaneda

Cantone dei Grigioni

REGOLAMENTO POLIZIA LOCALE



Indice

Art. 1. Scopo e base legale	3
I. Quietè pubblica	3
Art. 2. In generale.....	3
Art. 3. Giorni di riposo pubblici.....	3
II. Polizia sanitaria	4
Art. 4. Depositi di letame	4
Art. 5. Rifiuti	4
Art. 6. Igiene pubblica in genere	4
III. Ordine e sicurezza pubblici.....	4
Art. 7. Pubbliche calamità	5
Art. 8. Campeggi	5
Art. 9. Custodia dei cani.....	5
Art. 10. Custodia di animali	5
IV. Polizia stradale locale	6
Art. 11. Circolazione stradale.....	6
V . Polizia rurale	6
Art. 12. Vago pascolo.....	6
Art. 13. Concimazione	6
Art. 14. Sostanze pericolose per l'ambiente.....	6
VI. Disposizioni penali e finali	6
Art. 15. Disposizioni penali.....	6
Art. 16. Disposizioni finali.....	7

Art. 1. Scopo e base legale

Il presente regolamento regola la polizia locale sul territorio del Comune di Castaneda. Segnatamente: il mantenimento della quiete, dell'ordine e della sicurezza pubblici, la polizia sanitaria, la polizia stradale locale, la polizia dell'industria e del commercio, la polizia rurale. Esso ha la sua base legale nell'art. 5 della Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni e nell'art. 7 della Legge sulla giustizia penale.

I. Quietè pubblica

Art. 2. In generale

a) Rumori molesti

Gli schiamazzi, le molestie e i rumori in genere che possono recare disturbo alla quiete e alla tranquillità pubblica e privata sono proibiti.

Lavori rumorosi all'interno dell'abitato possono venire effettuati unicamente dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 7.00 sino alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00, rispettivamente fino alle ore 20.30 durante il periodo nel quale è in vigore l'ora legale. Al sabato a partire dalle 08.00 sino alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle 18.00, rispettivamente fino alle ore 19.00 durante il periodo nel quale è in vigore l'ora legale.

In zona agricola i lavori possono venir effettuati dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 7.00 sino alle ore 20.00 (fino alle ore 20.30 durante il periodo nel quale è in vigore l'ora legale), e al sabato dalle ore 07.00 alle ore 19.00.

b) Quietè notturna

Dopo le ore 23.00 e fino alle ore 07.00 sono di regola vietati nell'interno ed in vicinanza dell'abitato i canti ed i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti. Durante le notti libere previste dall'art. 15 della legge comunale sugli esercizi pubblici è ammissibile una deroga fino alle ore 02.00.

Sono vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli, macchinari e utensili, sia in sosta sia in moto, dopo le ore 19.00 e fino alle ore 07.00, rispettivamente al sabato dopo le ore 18.00.

A titolo eccezionale il Municipio può rilasciare delle speciali autorizzazioni. La domanda deve essere presentata al Municipio con almeno 20 giorni di anticipo.

Art. 3. Giorni di riposo pubblici

I giorni di riposo pubblici sono fissati e regolati dalla Legge sui giorni di riposo pubblici del Cantone dei Grigioni (C.S. 520.100). Quali giorni pubblici di riposo locali vengono inoltre designati i seguenti giorni: Epifania (6 gennaio), San Giuseppe (19 marzo), Corpus Domini, Festa Nazionale (1 agosto), Assunzione della B.V. Maria (15 agosto), Tutti i Santi (1. novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre).

Le attività proibite nei giorni pubblici di riposo sono definite dalla Legislazione cantonale. È inoltre vietata ogni forma di attività lucrativa non prevista dall'art. 6 della Legge cantonale sui giorni di riposo.

A titolo eccezionale il Municipio può rilasciare delle speciali autorizzazioni. La domanda deve essere presentata al Municipio con almeno 20 giorni di anticipo.

II. Polizia sanitaria

Art. 4. Depositi di letame

Letamai all'interno dell'abitato non sono autorizzati.

Nella zona designata dal Municipio i letamai sono autorizzati dal 1° novembre al 31 marzo; dopo tale data dovranno essere sgomberati e i posti di deposito puliti.

Art. 5. Rifiuti

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono regolati dalle normative comunali, cantonali e federali in materia. È segnatamente proibito depositare o gettare rifiuti al di fuori dei posti di raccolta designati dal Comune o dagli enti preposti.

I rifiuti da giardino vanno depositati nei luoghi designati dal Comune oppure smaltiti in impianti di compostaggio adeguati.

Carcasse di animali, carni non atte al consumo e simili devono essere consegnate nel luogo di consegna ufficiale.

Art. 6. Igiene pubblica in genere

E' vietato fumare:

- a) negli spazi chiusi accessibili al pubblico, salvo che ciò avvenga in appositi spazi separati per fumatori;
- b) all'interno e all'esterno dell'area scolastica.

Il Municipio può concedere deroghe al divieto di fumo all'esterno dell'area scolastica durante manifestazioni speciali.

Il Municipio è autorizzato ad emanare decreti in quei casi non previsti dal presente regolamento in cui fosse necessario intervenire per salvaguardare l'igiene pubblica.

III. Ordine e sicurezza pubblici

Art. 7. Pubbliche calamità

In caso di pubbliche calamità o di eventi straordinari che creano uno stato di necessità (incendi, inondazioni, forti nevicate e simili) il Municipio può ordinare il lavoro comune da parte di tutti gli abitanti abili, con mezzi di lavoro che posseggono, ed ognuno è tenuto a presentarsi agli ordini dell'autorità.

Art. 8. Campeggi

Sul suolo pubblico è vietato erigere tende e il parcheggio di carrozzoni, roulotte o simili, all'infuori di eventuali aree appositamente riservate a tale scopo.

Sul terreno privato è permesso il campeggio solo dopo autorizzazione del Municipio.

Art. 9. Custodia dei cani

Ogni proprietario è tenuto a custodire il proprio cane in modo che non causi danni o arrechi disturbo agli altri.

Il proprietario del cane dovrà prendere tutte le misure necessarie ad evitare danni o disturbi ai terzi e alla selvaggina e turbative alla quiete notturna o diurna del vicinato.

Su tutto il territorio comunale è vietato il libero vagare di cani e gli stessi vanno tenuti costantemente al guinzaglio.

In particolare è vietato usare le aree destinate al pubblico (strade, piazze, sentieri, giardini, ecc.) e le aree private altrui, in particolare i terreni coltivati, per la defecazione dei cani. Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente gli escrementi lasciati dal suo cane su suolo pubblico o privato e a depositarli negli appositi contenitori.

A tale scopo egli utilizza i sacchetti di plastica messi gratuitamente a disposizione in distributori posati sul territorio cittadino o, in mancanza di questi, il materiale necessario che deve sempre avere con sé.

I cani devono essere muniti di collare con targhetta di controllo ufficiale e del microchip. Nei luoghi aperti al pubblico i cani di indole aggressiva devono portare la museruola.

Il Municipio può ordinare l'allontanamento o la soppressione di cani che mettono in pericolo l'incolumità delle persone oppure che disturbano la quiete pubblica (specialmente di notte).

Del rispetto di queste norme sono responsabili sia il proprietario, sia l'accompagnatore dell'animale. Esse sono applicabili ai cani di qualsiasi razza.

Art. 10. Custodia di animali

Tutti gli animali vanno custoditi in modo da non cagionare pericolo a terze persone oppure ad altri animali.

Gli animali non devono poter fuggire da recinzioni o proprietà private. In caso di pericolo di fuga, il Municipio potrà ordinare sia la costruzione di misure di sicurezza adeguate, a spese del proprietario dell'animale, sia l'allontanamento di animali che mettono in pericolo l'incolumità delle persone oppure che disturbano particolarmente la quiete pubblica.

IV. Polizia stradale locale

Art. 11. Circolazione stradale

La circolazione stradale locale è regolata dalle norme del diritto federale e cantonale in materia.

È inoltre vietato parcheggiare sulle vie pubbliche, tranne nei luoghi espressamente designati per tale scopo. È parimenti vietato sporcare le strade, le piazze e le pubbliche vie. In caso di infrazione il Municipio potrà ordinare misure di pulizia e porre le spese relative a carico dei responsabili.

In caso di danneggiamenti delle strade comunali il Municipio ha il diritto di pretendere il risarcimento dei danni.

V. Polizia rurale

Art. 12. Vago pascolo

I fondi agricoli non sono gravati da servitù di pascolo comune.

Le zone boschive sono regolate dal diritto forestale.

Art. 13. Concimazione

Per lo spargimento di colaticcio, letame e ogni genere di concime valgono le disposizioni degli Uffici cantonali di agricoltura e dell'ambiente.

L'utilizzazione di qualsiasi altro concime o liquame richiede l'autorizzazione del Municipio, il quale valuterà l'idoneità del concime o del liquame tenendo in considerazione le esigenze di tutela dell'ambiente e di eventuali esalazioni moleste.

Art. 14. Sostanze pericolose per l'ambiente

Su tutto il territorio comunale è vietato l'uso di sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo.

Il Consiglio federale emana le prescrizioni riguardo l'uso delle sostanze che, conformemente alla loro destinazione, giungono a contatto con l'ambiente, quali i diserbanti e gli antiparassitari.

VI. Disposizioni penali e finali

Art. 15. Disposizioni penali

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e ai decreti del Municipio emanati in applicazione dello stesso saranno punite dal Municipio con una multa fino a fr. 10'000.--. Le spese di procedura saranno da accollare ai colpiti.

Art. 16. Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale.

Approvato dall'Assemblea comunale il 19 aprile 2011.

IN NOME DELL'ASSEMBLEA COMUNALE

Il Sindaco:

A.Savioni

Il Segretario:

M.Scalmazzi